

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTO l'articolo 271, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale si prevede che l'autorizzazione alle emissioni deve prescrivere valori limite di emissione non meno restrittivi di quelli previsti nell'allegato I alla parte quinta del decreto;

VISTO l'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale si prevede che, tra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti esclusi dall'obbligo di autorizzazione, gli impianti alimentati a biomasse devono rispettare quantomeno i valori limite di emissione previsti nell'allegato I, parte III, alla parte quinta del decreto;

VISTO l'allegato I, parte III, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, nel paragrafo I, punto 1.3, prevede i valori limite di emissione degli impianti alimentati a biogas;

VISTO l'articolo 271, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui i valori limite dell'allegato I devono essere aggiornati con appositi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, dello stesso decreto;

VISTO l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, per gli impianti alimentati a biogas, appositi valori limite di emissione per la voce "COT" (Carbonio Organico Totale):

CONSIDERATO che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;

PRESO ATTO delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorità pubbliche e soggetti privati, con le quali è stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione "COT" si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed è stata rappresentata

l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce "COT" alla sola componente non metanica dell'emissione;

PRESO ATTO che, in relazione ai valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas, si è determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;

CONSIDERATO che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che istituisce un Coordinamento tra Ministero dell'ambiente, regioni e autorità competenti, il quale assicura, tra l'altro, un esame congiunto di aspetti di comune interesse inerenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che il tema dei valori limite di emissione dei COT negli impianti a biogas è stato posto all'ordine del giorno del Coordinamento nel corso del 2013, con la conseguente istituzione di un apposito Gruppo di Lavoro interregionale;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro interregionale, da cui è emerso un orientamento prevalente a prevedere, in luogo degli attuali valori limite, appositi valori limite dei COT da riferire alla sola componente non metanica dell'emissione;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formati nella combustione, può essere opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono più impattanti rispetto al metano;

RITENUTO di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendo la voce "COT" alla componente non metanica dell'emissione e rendendo contemporaneamente più severi, in quanto associati a composti organici più impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali COT;

CONSIDERATO che, alla luce dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale può fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche più severi di quelli dell'allegato I;

VISTO il parere della conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data ... ..

decreta

**Articolo unico**  
**(Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera**  
**per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas)**

1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, la tabella della lettera a) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (COT)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano";

b) il valore "150 mg/Nm<sup>3</sup>" del primo rigo è sostituito dal seguente "100 mg/Nm<sup>3</sup>".

2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, la tabella della lettera b) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (COT)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano";

b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno " - " è inserito il valore "50".

3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, la tabella della lettera c) è modificata come segue:

a) alla voce "carbonio organico totale (COT)" sono aggiunte le seguenti parole "escluso il metano";

b) il valore "30" del terzo rigo è sostituito dal seguente "20 mg/Nm<sup>3</sup>".

4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente decreto i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente decreto devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro il 31 dicembre 2015, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente decreto entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'autorità competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni. L'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2015 e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO